Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0424(COD)

5.7.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio
(COM(2022)0729 – C9-0428/2022 – 2022/0424(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jan-Christoph Oetjen

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....37

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (COM(2022)0729 – C9-0428/2022 – 2022/0424(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0729),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0428/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2023[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'uso dei dati dei ***viaggiatori*** e delle informazioni di volo trasferiti prima dell'arrivo dei ***viaggiatori***, noti come informazioni anticipate sui passeggeri ("API"), contribuisce ad accelerare l'esecuzione delle verifiche necessarie durante il processo di attraversamento delle frontiere. Ai fini del presente regolamento tale processo riguarda, più specificamente, l'attraversamento delle frontiere tra un paese terzo o uno Stato membro non partecipante al presente regolamento, da un lato, e uno Stato membro partecipante al presente regolamento, dall'altro. Tale uso rafforza le verifiche alle frontiere esterne lasciando tempo sufficiente per permettere lo svolgimento di verifiche dettagliate e approfondite su tutti i ***viaggiatori***, senza avere un effetto negativo sproporzionato sui viaggiatori in buona fede. È quindi opportuno, nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza delle verifiche alle frontiere esterne, stabilire un quadro giuridico adeguato affinché le autorità di frontiera degli Stati membri competenti presso tali valichi di frontiera esterni abbiano accesso ai dati API prima dell'arrivo dei ***viaggiatori***.	(2) L'uso dei dati dei ***passeggeri*** e delle informazioni di volo trasferiti prima dell'arrivo dei ***passeggeri***, noti come informazioni anticipate sui passeggeri ("API"), contribuisce ad accelerare l'esecuzione delle verifiche necessarie durante il processo di attraversamento delle frontiere. Ai fini del presente regolamento tale processo riguarda, più specificamente, l'attraversamento delle frontiere tra un paese terzo o uno Stato membro non partecipante al presente regolamento, da un lato, e uno Stato membro partecipante al presente regolamento, dall'altro. Tale uso rafforza le verifiche alle frontiere esterne lasciando tempo sufficiente per permettere lo svolgimento di verifiche dettagliate e approfondite su tutti i ***passeggeri***, senza avere un effetto negativo sproporzionato sui viaggiatori in buona fede. È quindi opportuno, nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza delle verifiche alle frontiere esterne, stabilire un quadro giuridico adeguato affinché le autorità di frontiera degli Stati membri competenti presso tali valichi di frontiera esterni abbiano accesso ai dati API prima dell'arrivo dei ***passeggeri***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per conseguire tali obiettivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i vettori aerei che effettuano voli diretti verso l'Unione, come definiti nel presente regolamento, sia di linea che non di linea, indipendentemente dal loro luogo	(7) Per conseguire tali obiettivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i vettori aerei ***commerciali*** che effettuano voli diretti verso l'Unione, come definiti nel presente regolamento, sia di linea che non di linea, indipendentemente

di stabilimento.

dal loro luogo di stabilimento. ***L'aviazione generale, tra cui le scuole di volo e i voli militari o medici, dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Per i passeggeri in transito il cui punto di partenza iniziale e la cui destinazione finale si trovano al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti al presente regolamento, e che pertanto non attraverseranno le frontiere esterne, i vettori aerei non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasferire i dati API.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Ai fini dell'efficacia e della certezza del diritto è opportuno che siano elencate in modo chiaro ed esaustivo le informazioni, relative tanto ai singoli ***viaggiatori*** quanto al volo, che costituiscono congiuntamente i dati API da raccogliere e successivamente trasferire a norma del presente regolamento. Le informazioni di volo dovrebbero comprendere informazioni sul valico di frontiera di ingresso nel territorio dello	(8) Ai fini dell'efficacia e della certezza del diritto è opportuno che siano elencate in modo chiaro ed esaustivo le informazioni, relative tanto ai singoli ***passeggeri*** quanto al volo, che costituiscono congiuntamente i dati API da raccogliere e successivamente trasferire a norma del presente regolamento. Le informazioni di volo dovrebbero comprendere informazioni sul valico di frontiera di ingresso nel territorio dello

Stato membro interessato in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ma queste ultime dovrebbero essere raccolte solo ove applicabile a norma del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto]***, vale a dire non quando i dati API si riferiscono a voli intra-UE***.	Stato membro interessato in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ma queste ultime dovrebbero essere raccolte solo ove applicabile a norma del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto].

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Alcuni*** mezzi automatizzati, ad esempio un'applicazione sicura sullo smartphone, sul computer o sulla webcam del ***viaggiatore*** in grado di ottenere i dati del documento di viaggio leggibili meccanicamente***, permettono ai viaggiatori di fornire autonomamente determinati dati API durante la procedura di check-in online***. Ai ***viaggiatori*** che non effettuano il check-in online i vettori aerei dovrebbero offrire la possibilità concreta di presentare i dati API leggibili meccanicamente durante il check-in all'aeroporto, con l'assistenza di un dispositivo self-service o del personale della compagnia aerea allo sportello.	(10) ***I passeggeri dovrebbero avere la possibilità di fornire autonomamente determinati dati API durante la procedura di check-in online, manualmente o mediante*** mezzi automatizzati, ad esempio un'applicazione sicura sullo smartphone, sul computer o sulla webcam del ***passeggero*** in grado di ottenere i dati del documento di viaggio leggibili meccanicamente. Ai ***passeggeri*** che non effettuano il check-in online i vettori aerei dovrebbero offrire la possibilità concreta di presentare i dati API leggibili meccanicamente durante il check-in all'aeroporto, con l'assistenza di un dispositivo self-service o del personale della compagnia aerea allo sportello. ***La fornitura di dati da parte dei passeggeri dovrebbe essere resa possibile senza alcun costo per i passeggeri.***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle verifiche preliminari effettuate dalle autorità di frontiera competenti, i dati API ad esse trasferiti dovrebbero contenere i dati dei ***viaggiatori*** che si apprestano effettivamente ad attraversare le frontiere esterne, vale a dire che sono effettivamente a bordo dell'aeromobile. I vettori aerei dovrebbero pertanto trasferire i dati API direttamente dopo la chiusura del volo. Inoltre i dati API aiutano le autorità di frontiera competenti a distinguere i ***viaggiatori*** legittimi dai ***viaggiatori*** meritevoli di attenzione che, in quanto tali, potrebbero richiedere verifiche supplementari, il che imporrebbe un ulteriore coordinamento e la preparazione di misure di follow-up da prendere all'arrivo. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un numero imprevisto di ***viaggiatori*** meritevoli di attenzione, i cui controlli fisici alle frontiere potrebbero incidere negativamente sulle verifiche di frontiera e allungare i tempi di attesa alle frontiere di altri ***viaggiatori*** legittimi. Per dare alle autorità di frontiera competenti l'opportunità di predisporre misure adeguate e proporzionate alla frontiera, come il rafforzamento temporaneo o la riallocazione del personale, in particolare laddove il tempo che intercorre tra la chiusura del volo e l'arrivo alle frontiere esterne è insufficiente per consentire a dette autorità di preparare la risposta più appropriata, è inoltre opportuno trasmettere i dati API prima dell'imbarco, al momento del check-in di ciascun ***viaggiatore***.	(13) Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle verifiche preliminari effettuate dalle autorità di frontiera competenti, i dati API ad esse trasferiti dovrebbero contenere i dati dei ***passeggeri*** che si apprestano effettivamente ad attraversare le frontiere esterne, vale a dire che sono effettivamente a bordo dell'aeromobile. I vettori aerei dovrebbero pertanto trasferire i dati API direttamente dopo la chiusura del volo. Inoltre i dati API aiutano le autorità di frontiera competenti a distinguere i ***passeggeri*** legittimi dai ***passeggeri*** meritevoli di attenzione che, in quanto tali, potrebbero richiedere verifiche supplementari, il che imporrebbe un ulteriore coordinamento e la preparazione di misure di follow-up da prendere all'arrivo. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un numero imprevisto di ***passeggeri*** meritevoli di attenzione, i cui controlli fisici alle frontiere potrebbero incidere negativamente sulle verifiche di frontiera e allungare i tempi di attesa alle frontiere di altri ***passeggeri*** legittimi. Per dare alle autorità di frontiera competenti l'opportunità di predisporre misure adeguate e proporzionate alla frontiera, come il rafforzamento temporaneo o la riallocazione del personale, in particolare laddove il tempo che intercorre tra la chiusura del volo e l'arrivo alle frontiere esterne è insufficiente per consentire a dette autorità di preparare la risposta più appropriata, è inoltre opportuno trasmettere i dati API prima dell'imbarco, al momento del check-in di ciascun ***passeggero***. ***Al fine di ridurre l'impatto sui vettori aerei e per creare sinergie con altri obblighi dei vettori aerei in materia di comunicazione di cui al regolamento (UE) 2017/2226, al regolamento (UE) 2018/1240 e al regolamento (CE) n. 767/2008 ed evitare duplicazioni, i vettori aerei dovrebbero trasferire i dati API al momento del check-in di ciascun passeggero mediante***

API interattive conformemente alle norme internazionali, utilizzando il portale per i vettori esistente. I vettori aerei dovrebbero ricevere una risposta utile al trasferimento di un'API interattiva in conformità del regolamento (UE) 2017/2226, del regolamento (UE) 2018/1240 e del regolamento (CE) n. 767/2008.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Al fine di migliorare la qualità dei dati, il router dovrebbe verificare se i dati API che gli sono stati trasferiti dai vettori aerei rispettano i formati di dati supportati. Se accerta che i dati non rispettano i formati di dati supportati, il router ne dovrebbe informare immediatamente e in modo automatizzato il vettore aereo interessato.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per avere il tempo sufficiente a svolgere efficacemente le verifiche preliminari su tutti i ***viaggiatori***, compresi quelli che effettuano voli a lungo raggio o voli in coincidenza, e a verificare che i dati API raccolti e trasferiti dai vettori aerei siano completi, accurati e aggiornati e se	(16) Per avere il tempo sufficiente a svolgere efficacemente le verifiche preliminari su tutti i ***passeggeri***, compresi quelli che effettuano voli a lungo raggio o voli in coincidenza, e a verificare che i dati API raccolti e trasferiti dai vettori aerei siano completi, accurati e aggiornati e se

necessario chiedere ai vettori aerei ulteriori chiarimenti, correzioni o integrazioni, le autorità di frontiera competenti dovrebbero conservare i dati API ricevuti a norma del presente regolamento per un periodo di tempo determinato e limitato a quanto strettamente necessario a tali fini. Analogamente, per poter rispondere a tali richieste i vettori aerei dovrebbero conservare i dati API che hanno trasferito a norma del presente regolamento per lo stesso periodo di tempo determinato e strettamente necessario.	necessario chiedere ai vettori aerei ulteriori chiarimenti, correzioni o integrazioni, le autorità di frontiera competenti dovrebbero conservare i dati API ricevuti a norma del presente regolamento per un periodo di tempo determinato e limitato a quanto strettamente necessario a tali fini. Analogamente, per poter rispondere a tali richieste i vettori aerei dovrebbero conservare i dati API che hanno trasferito a norma del presente regolamento per lo stesso periodo di tempo determinato e strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il router dovrebbe servire unicamente ad agevolare la trasmissione dei dati API dai vettori aerei alle autorità di frontiera competenti ai sensi del presente regolamento e alle unità d'informazione sui passeggeri (UIP) in conformità del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] e non dovrebbe costituire un archivio di dati API. Pertanto, per ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato o di altri usi impropri e conformemente al principio della minimizzazione dei dati, è opportuno che i dati API siano conservati sul router per il tempo strettamente necessario ai fini tecnici connessi alla trasmissione e immediatamente cancellati dallo stesso in modo permanente e automatizzato appena completata la trasmissione***, oppure, se del caso a norma del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], che tali dati non siano affatto trasmessi***.	(19) Il router dovrebbe servire unicamente ad agevolare la trasmissione dei dati API dai vettori aerei alle autorità di frontiera competenti ai sensi del presente regolamento e alle unità d'informazione sui passeggeri (UIP) in conformità del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] e non dovrebbe costituire un archivio di dati API. Pertanto, per ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato o di altri usi impropri e conformemente al principio della minimizzazione dei dati, è opportuno che i dati API siano conservati sul router per il tempo strettamente necessario ai fini tecnici connessi alla trasmissione e immediatamente cancellati dallo stesso in modo permanente e automatizzato appena completata la trasmissione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Considerati gli interessi dell'Unione in gioco, i costi sostenuti da eu-LISA per assolvere i ***suoi*** compiti ***relativi al router*** a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione. Lo stesso dovrebbe valere per i costi adeguati sostenuti dagli Stati membri in relazione alle loro connessioni e alla loro integrazione con il router a norma del presente regolamento e conformemente alla legislazione applicabile, fatte salve alcune eccezioni. I costi coperti da tali eccezioni dovrebbero essere sostenuti dallo Stato membro interessato.	(23) Considerati gli interessi dell'Unione in gioco, i costi sostenuti ***dal Garante europeo della protezione dei dati e*** da eu-LISA per assolvere i ***propri*** compiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione. Lo stesso dovrebbe valere per i costi adeguati sostenuti dagli Stati membri in relazione alle loro connessioni e alla loro integrazione con il router a norma del presente regolamento e conformemente alla legislazione applicabile, fatte salve alcune eccezioni. I costi coperti da tali eccezioni dovrebbero essere sostenuti dallo Stato membro interessato. ***Anche i costi sostenuti dalle autorità nazionali di controllo indipendenti per assolvere i compiti assegnati loro dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] sono a carico dello Stato membro interessato.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere, ai sensi del loro diritto nazionale, un sistema di raccolta di dati API da prestatori di servizi	***soppresso***

di trasporto diversi da quelli specificati nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica ai vettori aerei che effettuano voli di linea o non di linea verso l'Unione.	Il presente regolamento si applica ai vettori aerei che effettuano voli di linea o non di linea verso l'Unione. ***L'aviazione generale è esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "vettore aereo": l'impresa di trasporto aereo definita all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/681;	a) "vettore aereo": l'impresa di trasporto aereo definita all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/681***, escluse le imprese di trasporto aereo che effettuano operazioni di aviazione generale***;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) "aviazione generale": tutte le operazioni dell'aviazione civile diverse dai servizi aerei di linea e dalle operazioni di trasporto aereo non di linea contro remunerazione o in locazione ai sensi della classificazione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "volo di linea": un volo che opera con orario prestabilito, i cui biglietti possono essere acquistati dal pubblico;	e) "volo di linea": un volo ***commerciale*** che opera con orario prestabilito, i cui biglietti possono essere acquistati dal pubblico;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) "volo non di linea": un volo che non opera con orario prestabilito e che non segue necessariamente una rotta regolare o prestabilita;	f) "volo non di linea": un volo ***commerciale*** che non opera con orario prestabilito e che non segue necessariamente una rotta regolare o prestabilita;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) "passeggero": qualunque persona, esclusi i membri dell'equipaggio, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, consenso che risulta dalla registrazione di detta persona nell'elenco dei passeggeri;	h) "passeggero": qualunque persona, esclusi i membri dell'equipaggio***, a meno che essi non siano fuori servizio***, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, consenso che risulta dalla registrazione di detta persona nell'elenco dei passeggeri;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "viaggiatore": un passeggero o un membro dell'equipaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) "informazioni anticipate sui passeggeri" o "dati API": i dati dei ***viaggiatori*** e le informazioni di volo di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, rispettivamente;	k) "informazioni anticipate sui passeggeri" o "dati API": i dati dei ***passeggeri*** e le informazioni di volo di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, rispettivamente;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I vettori aerei raccolgono i dati API dei ***viaggiatori***, che consistono nei dati dei ***viaggiatori*** e nelle informazioni di volo di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, sui voli di cui all'articolo 2, al fine di trasferirli al router conformemente all'articolo 6.	1. I vettori aerei raccolgono i dati API dei ***passeggeri***, che consistono nei dati dei ***passeggeri*** e nelle informazioni di volo di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, sui voli di cui all'articolo 2, al fine di trasferirli al router conformemente all'articolo 6. ***Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati API spetta al vettore aereo che opera il volo.***

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati API consistono nei seguenti dati dei ***viaggiatori***, relativi a ciascun ***viaggiatore*** sul volo:	2. I dati API consistono ***solo*** nei seguenti dati dei ***passeggeri***, relativi a ciascun ***passeggero*** sul volo:

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) status del viaggiatore (passeggero o membro dell'equipaggio);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***informazioni sul posto a sedere, quale*** il numero di posto nell'aeromobile assegnato al passeggero, ove il vettore aereo raccolga tali informazioni;	g) il numero di posto nell'aeromobile assegnato al passeggero, ove il vettore aereo raccolga tali informazioni;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***informazioni sul bagaglio, quale*** il numero di bagagli imbarcati, ove il vettore aereo raccolga tali informazioni.	h) il numero di bagagli imbarcati ***e il loro peso***, ove il vettore aereo raccolga tali informazioni.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I dati API consistono inoltre nelle seguenti informazioni di volo relative al volo di ciascun ***viaggiatore***:	3. I dati API consistono inoltre ***solo*** nelle seguenti informazioni di volo relative al volo di ciascun ***passeggero***:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) numero identificativo del volo se ***disponibile*** o altro mezzo chiaro e adeguato di identificazione del volo;	a) numero identificativo del volo ***o, qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, numeri identificativi dei voli,*** se ***disponibili,*** o altro mezzo chiaro e adeguato di identificazione del volo;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I vettori aerei raccolgono i dati API di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), ricorrendo a mezzi automatizzati per raccogliere i dati del documento di viaggio del ***viaggiatore*** interessato leggibili meccanicamente. La raccolta è conforme ai requisiti tecnici e alle norme operative dettagliati di cui al paragrafo 4, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.	I vettori aerei raccolgono i dati API di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), ricorrendo a mezzi automatizzati per raccogliere i dati del documento di viaggio del ***passeggero*** interessato leggibili meccanicamente. La raccolta è conforme ai requisiti tecnici e alle norme operative dettagliati di cui al paragrafo 4, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I vettori aerei che mettono a disposizione una procedura di check-in online

	consentono ai passeggeri di fornire i dati API di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), durante la procedura di check-in online.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I vettori aerei trasferiscono i dati API al router con mezzi automatizzati. Il trasferimento è conforme alle norme dettagliate di cui al paragrafo 3, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.	1. I vettori aerei trasferiscono i dati API ***criptati*** al router con mezzi automatizzati. Il trasferimento è conforme alle norme dettagliate di cui al paragrafo 3, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I vettori aerei trasferiscono i dati API sia al momento del check-in che immediatamente dopo la chiusura del volo, vale a dire una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per la partenza e non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.	2. I vettori aerei trasferiscono i dati API sia al momento del check-in che immediatamente dopo la chiusura del volo, vale a dire una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per la partenza e non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. ***Al momento del check-in, i vettori aerei trasferiscono i dati API mediante API interattive conformemente alle norme internazionali. Se un vettore aereo trasferisce i dati API mediante API interattive, ricevere una risposta utile in conformità del regolamento (UE) 2017/2226, del regolamento (UE) 2018/1240 e del***

regolamento (CE) n. 767/2008.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme dettagliate necessarie sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da usare per il trasferimento dei dati API al router di cui al paragrafo 1.	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme dettagliate necessarie sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da usare per il trasferimento ***criptato*** dei dati API al router di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I vettori aerei conservano, per un periodo di ***48*** ore dal momento della partenza del volo, i dati API relativi al passeggero da essi raccolti conformemente all'articolo 4. Alla scadenza di tale periodo essi cancellano immediatamente detti dati API in via definitiva.	1. I vettori aerei conservano, per un periodo di ***24*** ore dal momento della partenza del volo, i dati API relativi al passeggero da essi raccolti conformemente all'articolo 4. Alla scadenza di tale periodo essi cancellano immediatamente detti dati API in via definitiva.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità di frontiera competenti conservano, per un periodo di ***48*** ore dal momento della partenza del volo, i dati API relativi al passeggero da esse ricevuti tramite il router conformemente all'articolo 11. Alla scadenza di tale periodo esse cancellano immediatamente detti dati API in via definitiva.	2. Le autorità di frontiera competenti conservano, per un periodo di ***24*** ore dal momento della partenza del volo, i dati API relativi al passeggero da esse ricevuti tramite il router conformemente all'articolo 11. Alla scadenza di tale periodo esse cancellano immediatamente detti dati API in via definitiva.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Non discriminazione e diritti fondamentali
	Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] non dà luogo a discriminazioni nei confronti degli interessati fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Tale trattamento rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità. L'interesse superiore del minore è considerato

preminente.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Mezzi di ricorso
	Gli Stati membri provvedono affinché le persone interessate dalle misure previste dal presente regolamento abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per far valere i loro diritti.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale e le autorità di frontiera competenti e le UIP e un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale e i vettori aerei per il trasferimento dei dati API e per le comunicazioni ad essi relative.	b) un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale e le autorità di frontiera competenti e le UIP e un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale e i vettori aerei per il trasferimento ***e la trasmissione*** dei dati API e per le comunicazioni ad essi relative.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il router consente la ricezione e la trasmissione di dati API criptati.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il router è usato soltanto dai vettori aerei per trasferire i dati API e dalle autorità di frontiera competenti e dalle UIP per ricevere i dati API, rispettivamente in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto].	Il router è usato soltanto dai vettori aerei per trasferire i dati API ***criptati*** e dalle autorità di frontiera competenti e dalle UIP per ricevere i dati API ***criptati***, rispettivamente in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto].

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il router trasmette immediatamente e in maniera automatizzata i dati API ad esso trasferiti a norma dell'articolo 6 alle autorità di frontiera competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c). Esso li trasferisce secondo le norme dettagliate di cui al paragrafo 4, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.	Il router trasmette immediatamente e in maniera automatizzata i dati API ***criptati*** ad esso trasferiti a norma dell'articolo 6 alle autorità di frontiera competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c). Esso li trasferisce secondo le norme dettagliate di cui al paragrafo 4, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché solo il personale debitamente autorizzato delle autorità di frontiera competenti abbia accesso ai dati API loro trasmessi tramite il router. Essi adottano le norme a tal fine necessarie. Tali norme riguardano anche la creazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco dei membri di tale personale, con le relative qualifiche.	3. Gli Stati membri provvedono affinché solo il personale debitamente autorizzato ***e formato*** delle autorità di frontiera competenti abbia accesso ai dati API loro trasmessi tramite il router. Essi adottano le norme a tal fine necessarie. Tali norme riguardano anche la creazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco dei membri di tale personale, con le relative qualifiche.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme tecniche e procedurali dettagliate necessarie per la trasmissione dei dati API dal router di cui al paragrafo 1.	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme tecniche e procedurali dettagliate necessarie per la trasmissione dei dati API ***criptati*** dal router di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I dati API trasferiti al router a norma del	I dati API trasferiti al router a norma del

presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] sono conservati nel router solo per il tempo necessario a completare la trasmissione alle autorità di frontiera competenti o alle UIP, a seconda dei casi, conformemente a tali regolamenti e sono immediatamente cancellati dal router in via definitiva e in maniera automatizzata ***in entrambe le*** situazioni seguenti:	presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] sono conservati nel router solo per il tempo necessario a completare la trasmissione alle autorità di frontiera competenti o alle UIP, a seconda dei casi, conformemente a tali regolamenti e sono immediatamente cancellati dal router in via definitiva e in maniera automatizzata ***nelle*** situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) in caso di impossibilità tecnica del router di trasmettere i dati API alle autorità nazionali competenti, dopo 12 ore;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per quanto riguarda il regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], se i dati API si riferiscono a voli intra-UE diversi da quelli inclusi negli elenchi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento relative al trasferimento di dati API tramite il router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto]. Tali registrazioni riguardano ***i seguenti elementi***:	eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento relative al trasferimento di dati API tramite il router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto]. Tali registrazioni riguardano:

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I vettori aerei creano registrazioni di tutte le operazioni di trattamento a norma del presente regolamento effettuate con i mezzi automatizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tali registrazioni riguardano la data, l'ora e il luogo di trasferimento dei dati API.	2. I vettori aerei creano registrazioni di tutte le operazioni di trattamento a norma del presente regolamento effettuate con i mezzi automatizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tali registrazioni riguardano la data, l'ora e il luogo di trasferimento dei dati API. ***Tali registrazioni non contengono alcun dato personale.***

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, se le registrazioni sono necessarie per le procedure volte a monitorare o	Tuttavia, se le registrazioni sono necessarie per le procedure volte a monitorare o

garantire la sicurezza e l'integrità dei dati API o la liceità delle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 e se tali procedure sono già iniziate alla scadenza del periodo di cui al primo comma, eu-LISA e i vettori aerei ***possono conservare*** le registrazioni per il tempo necessario a tali procedure. In tal caso, essi cancellano immediatamente le registrazioni quando non sono più necessarie per tali procedure.	garantire la sicurezza e l'integrità dei dati API o la liceità delle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 e se tali procedure sono già iniziate alla scadenza del periodo di cui al primo comma, eu-LISA e i vettori aerei ***conservano*** le registrazioni per il tempo necessario a tali procedure ***dopo aver informato la Commissione e averle fornito una giustificazione***. In tal caso, essi cancellano immediatamente le registrazioni quando non sono più necessarie per tali procedure.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità ***nazionali competenti per la protezione dei dati*** di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 ***provvedono affinché***, almeno ogni quattro anni, ***sia svolto*** un audit delle operazioni di trattamento dei dati API che costituiscono dati personali effettuate dalle autorità di frontiera competenti ai fini del presente regolamento, conformemente ai principi internazionali di audit pertinenti.	1. Le autorità ***di controllo indipendenti*** di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 ***svolgono***, almeno ogni quattro anni, un audit delle operazioni di trattamento dei dati API che costituiscono dati personali effettuate dalle autorità di frontiera competenti ai fini del presente regolamento, conformemente ai principi internazionali di audit pertinenti.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ***provvede affinché*** almeno una volta l'anno ***sia svolto*** un audit delle	2. Il Garante europeo della protezione dei dati ***svolge*** almeno una volta l'anno un audit delle operazioni di trattamento dei

operazioni di trattamento dei dati API che costituiscono dati personali effettuate da eu-LISA ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], conformemente ai principi internazionali di audit pertinenti. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e a eu-LISA. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.	dati API che costituiscono dati personali effettuate da eu-LISA ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], conformemente ai principi internazionali di audit pertinenti. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e a eu-LISA. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Spese a carico di eu-LISA e degli Stati membri	Spese a carico di eu-LISA***, del Garante europeo della protezione dei dati, delle autorità nazionali di controllo*** e degli Stati membri

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le spese sostenute dal Garante europeo della protezione dei dati in relazione ai compiti affidatigli a norma del presente regolamento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le spese sostenute dalle autorità nazionali di controllo indipendenti in relazione ai compiti affidati loro a norma del presente regolamento sono a carico degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uso volontario del router in applicazione della direttiva ***2004/81/CE***	Uso volontario del router in applicazione della direttiva ***2004/82/CE***

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il vettore aereo che inizia a usare il router conformemente al paragrafo 1 continua a usarlo per trasmettere tali informazioni ***all'autorità responsabile*** fino alla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 39, secondo comma. Tuttavia tale uso è interrotto, a decorrere da una data appropriata stabilita da tale autorità, qualora quest'ultima ritenga che sussistano ragioni oggettive che richiedano detta interruzione e ne abbia	2. Il vettore aereo che inizia a usare il router conformemente al paragrafo 1 continua a usarlo per trasmettere tali informazioni ***alle autorità responsabili dello Stato membro*** fino alla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 39, secondo comma. Tuttavia tale uso è interrotto, a decorrere da una data appropriata stabilita da tale autorità, qualora quest'ultima ritenga che sussistano ragioni oggettive che richiedano

informato il vettore aereo.	detta interruzione e ne abbia informato il vettore aereo.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo ***21***, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i dati di contatto delle autorità designate a norma del paragrafo 1 e le norme dettagliate stabilite a norma del paragrafo 2. Essi informano la Commissione senza ritardo di ogni successivo cambiamento o modifica di quanto sopra.	3. Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo ***39***, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i dati di contatto delle autorità designate a norma del paragrafo 1 e le norme dettagliate stabilite a norma del paragrafo 2. Essi informano la Commissione senza ritardo di ogni successivo cambiamento o modifica di quanto sopra.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono a che la sistematica o persistente inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento sia passibile di sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di EUR, fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre anche sanzioni non pecuniarie.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative al funzionamento del router, in cui figurano, in particolare, il numero, la cittadinanza e il paese di partenza dei ***viaggiatori***, specialmente dei ***viaggiatori*** che si sono imbarcati sull'aeromobile presentando dati API inesatti, incompleti o non più aggiornati o un documento di viaggio non riconosciuto, sprovvisti di visto o autorizzazione ai viaggi validi, o segnalati come soggiornanti fuoritermine.	1. Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative al funzionamento del router, in cui figurano, in particolare, il numero, la cittadinanza e il paese di partenza dei ***passeggeri***, specialmente dei ***passeggeri*** che si sono imbarcati sull'aeromobile presentando dati API inesatti, incompleti o non più aggiornati o un documento di viaggio non riconosciuto, sprovvisti di visto o autorizzazione ai viaggi validi, o segnalati come soggiornanti fuoritermine.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. eu-LISA ha il diritto di accedere, unicamente ai fini delle relazioni di cui all'articolo 38 e dell'elaborazione di statistiche conformemente al presente articolo, senza tuttavia che tale accesso consenta l'identificazione dei ***viaggiatori*** interessati, ai dati API trasmessi al router indicanti:	5. eu-LISA ha il diritto di accedere, unicamente ai fini delle relazioni di cui all'articolo 38 e dell'elaborazione di statistiche conformemente al presente articolo, senza tuttavia che tale accesso consenta l'identificazione dei ***passeggeri*** interessati, ai dati API trasmessi al router indicanti:

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) lo status del viaggiatore (passeggero o membro dell'equipaggio);	***soppressa***

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la cittadinanza, il sesso e l'anno di nascita del ***viaggiatore***;	b) la cittadinanza, il sesso e l'anno di nascita del ***passeggero***;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero di ***viaggiatori*** registrati sullo stesso volo;	e) il numero di ***passeggeri*** registrati sullo stesso volo;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) se i dati personali del ***viaggiatore*** sono esatti, completi e aggiornati.	g) se i dati personali del ***passeggero*** sono esatti, completi e aggiornati.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nessuna disposizione del presente paragrafo pregiudica la natura anonima dei dati statistici.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. È vietato l'uso dei dati di cui al paragrafo 5 del presente articolo per l'analisi dei rischi automatizzata o non automatizzata, la profilazione o la valutazione predittiva dei rischi.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in stretta cooperazione con le autorità di frontiera competenti, le altre autorità competenti degli Stati membri, i vettori aerei e le agenzie competenti dell'Unione, redige e mette a disposizione del pubblico un manuale pratico contenente orientamenti, raccomandazioni e buone prassi per	La Commissione, in stretta cooperazione con le autorità di frontiera competenti, le altre autorità competenti degli Stati membri, i vettori aerei e le agenzie competenti dell'Unione, ***in particolare il Garante europeo della protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali,*** redige e mette a disposizione del pubblico un manuale pratico contenente

l'attuazione del presente regolamento.	orientamenti, raccomandazioni e buone prassi per l'attuazione del presente regolamento***, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e le sanzioni di cui all'articolo 30***.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 32 bis
	Gruppo di contatto API
	1. È istituito un gruppo di contatto API con effetto a decorrere da [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] conformemente alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Esso facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e le parti interessate sugli obblighi derivanti dal presente regolamento e sulle questioni ad esso inerenti.
	2. Il gruppo di contatto API è composto da rappresentanti della Commissione europea, delle autorità competenti degli Stati membri, del Parlamento europeo e di eu-LISA. Ove pertinente per lo svolgimento dei suoi compiti, il gruppo di contatto API può invitare le parti interessate, in particolare rappresentanti dei vettori aerei, il GEPD e le autorità nazionali di controllo indipendenti, a partecipare ai suoi lavori. Il rappresentante della Commissione presiede il gruppo di contatto API.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 35 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/817
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente i dati e le statistiche di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE. Eu-LISA raccoglie inoltre i dati e le statistiche estratti dal router di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… * [il presente regolamento]. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato e sicuro e specifici profili di utente, unicamente a fini di elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento].".	2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente i dati e le statistiche di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE. Eu-LISA raccoglie inoltre i dati e le statistiche estratti dal router di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… * [il presente regolamento]. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato e sicuro e specifici profili di utente, unicamente a fini di elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento].". ***In particolare, è vietato l'uso del CRRS per l'analisi dei rischi, la profilazione o la valutazione predittiva dei rischi.***

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo del router, eu-LISA elabora una relazione sullo stato di sviluppo del router e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che possono incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 25.	2. Entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo del router, eu-LISA elabora una relazione sullo stato di sviluppo del router e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che possono incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 25. ***A decorrere dalla data di entrata in funzione del router e successivamente ogni anno, la Commissione valuta se la dotazione assegnata a titolo della linea di bilancio 4.11.10.02 del QFP ("eu-LISA") copra quanto necessario per una buona progettazione, sviluppo, hosting e gestione tecnica del router e, se del caso, propone immediatamente una modifica degli stanziamenti di bilancio.***

Or. en

MOTIVAZIONE

Il regolamento in esame aggiorna e sostituisce la direttiva 2004/82/CE, l'attuale quadro giuridico sui dati API che mira a facilitare i controlli alle frontiere esterne, combattere l'immigrazione illegale e aumentare la sicurezza interna. Benché la direttiva 2004/82/CE si sia dimostrata efficace nel migliorare i controlli alle frontiere, la sua applicazione divergente a livello nazionale ha creato incongruenze, cui le nuove norme proposte dalla Commissione intendono rimediare.

In particolare, il regolamento introduce:

1) disposizioni per la raccolta e il trasferimento di dati API da parte dei vettori aerei al router, norme per il trattamento dei dati API da parte delle autorità competenti e la conservazione e cancellazione dei dati API da parte sia dei vettori aerei che delle autorità competenti;
2) l'istituzione di un punto unico di ricezione e di distribuzione successiva dei dati, il router, che sarà gestito da eu-LISA; inoltre, le norme sull'uso del router, sulla cancellazione dei dati API dal router e la procedura in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il router;
3) disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sicurezza e verifica interna da parte dei vettori aerei e delle autorità competenti;
4) norme e condizioni in merito alla possibilità di un primo utilizzo del router su base volontaria da parte dei vettori aerei, prima della sua applicazione obbligatoria;
5) requisiti riguardanti il controllo e le possibili sanzioni in caso di inadempimento da parte dei vettori aerei.

Il regolamento comprende anche disposizioni di bilancio che finanzieranno l'istituzione e il funzionamento del router e le spese sostenute dagli Stati membri (con alcune eccezioni) per la connessione e l'integrazione con il router, a titolo del bilancio dell'Unione.

Posizione del relatore

Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità di valutare in anticipo la capacità di controllo necessaria negli aeroporti e permettere ai vettori aerei di trattare le informazioni e il check-in in modo più efficiente e più rapido. Il relatore accoglie pertanto con favore questo metodo più snello e semplificato inteso a consentire ai vettori aerei di fornire dati API attraverso un sistema centralizzato. Concorda inoltre con l'opinione secondo cui la digitalizzazione e l'automazione possono essere uno strumento utile per mitigare gli errori e migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Tuttavia, il regolamento in esame dovrebbe evitare di andare a scapito dell'esperienza di viaggio del viaggiatore legittimo. A tale riguardo, sono stati introdotti un chiarimento sulla possibilità di effettuare il check-in online e una limitazione all'imposizione di diritti ai passeggeri quando i dati sono forniti all'aeroporto.

Il relatore condivide inoltre l'intenzione di garantire una migliore qualità dei dati API al fine di agevolare i controlli alle frontiere esterne, sottolineando nel contempo la necessità di rispettare pienamente il diritto fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati. In considerazione della natura sensibile dei dati personali, è introdotto l'obbligo di cifrare i dati API quando sono trasferiti dal vettore aereo al router e successivamente alle autorità competenti. Il relatore propone inoltre, all'articolo 31, una chiara restrizione dell'uso dei dati

statistici per fini specifici definiti. Per motivi di coerenza e proporzionalità, il relatore intende inoltre escludere i membri dell'equipaggio e i passeggeri in transito dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Il relatore ritiene che tale legislazione dovrebbe agevolare gli spostamenti delle persone, riducendo i tempi di sbarco e per i controlli fisici alle frontiere. Pertanto, il relatore introduce una disposizione all'articolo 38, che impone alla Commissione l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto del regolamento in esame sull'esperienza di viaggio dei viaggiatori. Chiede inoltre l'istituzione di un gruppo di contatto API per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e le parti interessate. Il relatore è consapevole del fatto che in alcuni casi i vettori aerei potrebbero dover conservare le registrazioni più a lungo rispetto ai tempi previsti dalle procedure volte a monitorare o garantire la sicurezza e l'integrità dei dati API o la liceità delle operazioni di trattamento. Poiché i motivi del prolungamento del periodo di conservazione temporanea non sono sufficientemente chiari in relazione allo scopo del presente regolamento, il relatore preferisce limitare a 24 ore il periodo di conservazione dei dati sia per i vettori aerei che per le autorità di frontiera competenti.

Per quanto riguarda le sanzioni imposte ai vettori aerei in caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, il relatore condivide l'intenzione di renderli efficaci e dissuasivi, ma preferisce introdurre una soglia per le sanzioni massime al fine di garantire pienamente la proporzionalità. Il relatore ritiene che la dotazione finanziaria destinata al funzionamento del router ne determinerà l'efficacia, ragion per cui eu-LISA dovrebbe essere dotata delle risorse necessarie. Inoltre, in considerazione del previsto aumento dei compiti del GEPD e delle autorità nazionali per la protezione dei dati, il relatore include anche disposizioni relative alla copertura delle spese da essi sostenute.

Per quanto riguarda le disposizioni e i riferimenti relativi ai voli intra-UE nel regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], il relatore preferisce eliminarli dal testo in quanto è discutibile che il meccanismo di filtraggio proposto del router sia pienamente conforme ai requisiti della sentenza *Ligue des droits humains*. Inoltre, egli ritiene che disposizioni distinte sulla non discriminazione e i mezzi di ricorso siano garanzie essenziali in materia di diritti fondamentali che si applicano orizzontalmente.

Inoltre, il relatore ritiene che l'obbligo di fornire dati API non dovrebbe essere esteso ad altri mezzi di trasporto. Di conseguenza, non concorda con l'introduzione di una clausola di apertura al considerando 35, come proposto dalla Commissione.